




Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUZZARA 2 - IL MILIONE

TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Exam Centre 6011

Via Caleffi 1/b – 46029 Suzzara (MN)
c.f 91005260202 - cod. Unico fatturazione UFA43W
TEL 0376/531848 – FAX 0376/507980
mnice82400c@istruzione.it - mnice82400c@pec.istruzione.it
www.icsilmilione-suzzara.edu.it

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO



1. PREMESSA

“Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l’espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psico-fisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari: vittime del bullismo sono sempre più spesso, infatti, adolescenti su cui gravano stereotipi che scaturiscono da pregiudizi discriminatori. È nella disinformazione e nel pregiudizio che si annidano fenomeni di devianza giovanile che possono scaturire in violenza generica o in più strutturate azioni di bullismo.”¹

Le “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” varate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel 2015 danno una chiara descrizione di questi due fenomeni e chiariscono ciò che è necessario eliminare per prevenire e contrastare le prevaricazioni: disinformazione e pregiudizio. Azioni di prevenzione, ancor prima che di contrasto, si rendono necessarie in quanto la rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo *in presenza* (con una dimensione spazio temporale precisa), anche il bullismo *online* (o cyberbullismo) effettuato attraverso posta elettronica, social network, chat, blog, forum ecc., senza confini di orario, quindi costante, e di spazio.

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna pertanto sul fronte della prevenzione del bullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio.

Tutto ciò ha valore se agito in stretta collaborazione con i genitori, così che **Scuola e Famiglia** possano creare una **rete di alleanze** utile ad una capillare “diffusione di una cultura improntata al rispetto, al dialogo, al confronto, alla comprensione, alla difesa dei valori, al senso di responsabilità e legalità, (...) un’impresa che mira a sostenere i giovani nell’esprimere al meglio la propria personalità, per poter affrontare e navigare il mare aperto della vita sociale”.²

In tale contesto, la Scuola ha anche il compito di favorire l’acquisizione delle competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Tali indicazioni sono contenute anche nella legge 20 agosto 2019 n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”³ che prevede, fra l’altro, nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, l’educazione alla cittadinanza digitale.


¹ (LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR, 2015, p.3-4) https://www.istruzione.it/allegati/2015/2015_04_13_16_39_29.pdf

² (Furcas B. e Gambella I., “*Bulli, gregari e vittime*”, Cagliari, Arkadia Editore, 2018, p.9)

³ https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306

“Una politica scolastica di antibullismo è da intendersi come una dichiarazione di intenti che guidi l’azione e l’organizzazione all’interno della Scuola, l’esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un’indicazione e una dimostrazione tangibile dell’impegno della Scuola a fare qualcosa contro i comportamenti improntati sulla prepotenza”.⁴

IL MODELLO DELLA POLITICA SCOLASTICA



Il seguente documento, alla luce delle recenti norme ministeriali, è rivolto all’intera comunità educante e ha quindi i seguenti obiettivi:


- ✓ chiarire primariamente i concetti di bullismo e cyberbullismo, le caratteristiche e gli attori;
- ✓ presentare la normativa di riferimento;
- ✓ delineare le responsabilità delle figure scolastiche, della famiglia e degli alunni;
- ✓ definire quali sono le azioni che la scuola vuol mettere in atto in materia di prevenzione;
- ✓ presentare il protocollo di intervento nei casi di emergenza;
- ✓ fornire i modelli utili per segnalazione di prepotenze, analisi del caso, segnalazione di abusi on line al Garante della privacy, richiesta di ammonimento al Questore.

⁴ Sharp e Smith, 1994.

2. BULLISMO: DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI.

Con il termine "**bullismo**" si definiscono *le azioni aggressive o i comportamenti di manipolazione sociali tipici dei gruppi dei pari (a scuola e in ambienti di lavoro), perpetrati in modo intenzionale e sistematico da una o più persone ai danni di altre*⁵, contro una vittima che non riesce a difendersi.

Può manifestarsi con l'uso di soprannomi offensivi, di insulti verbali o scritti, escludendo la vittima da certe attività o forme di vita sociale, con aggressioni fisiche o angherie. Si configura come fenomeno sociale estremamente complesso, riconducibile sia alla condotta dei singoli che di quella del gruppo dei pari, quando sono presenti le seguenti caratteristiche:



1) **intenzionalità:** il bullo o la bulla pianifica le azioni, sceglie attentamente la vittima, e mette in atto con consapevolezza e coscienza (appunto, intenzionalmente) dei comportamenti fisici, verbali o psicologici con lo scopo di offendere l'altro e di arrecargli danno o disagio⁶,

scegliendo anche il luogo e i momenti in cui agire, che in genere sono quelli in cui vi è minore possibilità di essere visti.

- 2) **persistenza nel tempo:** il bullismo è caratterizzato da una relazione tra aggressore e vittima che continua nel tempo, e vi è perciò una certa ripetitività dei comportamenti di prepotenza che vengono protratti nel tempo.
- 3) **asimmetria di potere** tra aggressore e aggredito, e *non si tratta solo di forza fisica, ma di un potere di intimidazione nei confronti della vittima: per esempio, il bullo dispone di una rete di amici e potenziali complici, mentre il ragazzo aggredito è isolato*⁷. Essa è fondata, dunque, sul disequilibrio e sulla disuguaglianza di forza tra il bullo che agisce, e la vittima che spesso non è in grado di difendersi. Il bullo ha maggior potere della vittima a causa dell'età, della forza, della grandezza, del genere, o per la sua popolarità nel gruppo di coetanei, ma anche perchè spesso ci

⁵ Manesini E. (a cura di), *Bullismo, le azioni efficaci della scuola*, Trento, Erickson, 2018, p. 11.

⁶ cit., p. 11

⁷ Fedeli D. e Munaro C., *Bullismo e cyberbullismo, come intervenire nei contesti scolastici*, Firenze, GiuntiEdu, 2019, p.34.

sono "osservatori passivi" o sostenitori che si alleano con lui per proteggere se stessi. In lui sussiste una totale assenza e mancanza di compassione.

Ma anche:

- 4) **vulnerabilità della vittima** ossia il grado di sensibilità alle prese in giro rispetto agli altri coetanei. In particolare, la vittima non sa o non può difendersi adeguatamente: in genere ha delle caratteristiche fisiche o psicologiche che la rendono più incline alla vittimizzazione. La vittima si sente isolata ed esposta, spesso ha molta paura, ha vergogna di riferire gli episodi di bullismo perché teme rappresaglie e vendette, ma anche perché si ritiene "in colpa" per il non saper reagire. Si tratta di persone che nella maggior parte dei casi, non riescono ad integrarsi da un punto di vista sociale.
- 5) **notorietà dell'atto** ossia la tendenza a far conoscere a quanti più compagni possibile l'accaduto, sia per ottenere "rispetto" sia per trasmettere agli altri una sensazione di paura.
- 6) **fissità dei ruoli di bullo e vittima**, che rimangono uguali nel tempo. È importante ricordare che "bullo" e "vittima" sono appunto dei ruoli, non delle persone, e che nel lavoro di prevenzione e di recupero delle situazioni di disagio è fondamentale ricordare questo concetto al fine di rafforzare le identità di entrambi gli attori, distaccandoli dall'etichetta del ruolo;
- 7) **presenza di complici e spettatori**: gli atti di bullismo si verificano spesso perché, oltre alla vittima e al bullo, c'è una comunità silente, indifferente, che lascia sola la vittima e non porta il bullo a ragionare. La scuola può avere un ruolo determinante nel promuovere il confronto e stimolare il coraggio di abbattere il muro di indifferenza e di paura.

N.B. Non possiamo quindi parlare di **bullismo** quando due compagni litigano fra di loro, anche se lo fanno in modo violento, perché non vi è una disparità di forza (fisica e/o psicologica) e nemmeno isolamento dal gruppo. Il **conflitto**, come può essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti. Il conflitto è un disagio che colpisce entrambe le parti. È originato dalla competizione per uno stesso oggetto, per uno stesso desiderio, per uno stesso bisogno.

Il bullismo non riguarda nemmeno gli **scherzi**, se l'intento è di divertirsi tutti insieme e non ferire l'altro. Lo scherzo può sfociare nella prepotenza se crea disagio, in quanto genera dolore e una pressione a livello psicologico.

Categorie di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati.

In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio. È opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

Vengono definiti tre tipi di bullismo⁸:

- ✓ **Bullismo fisico o diretto**: il bullo colpisce la vittima con colpi, calci, pugni, spintoni, sputi o la molesta sessualmente o le ruba (con fronteggiamento diretto) o ne danneggia degli oggetti personali.
- ✓ **Bullismo verbale o diretto**: il bullo prende in giro la vittima attraverso offese, minacce, soprannomi denigratori, parolacce, scortesie e prese in giro.
- ✓ **Bullismo sociale o indiretto**: il bullo ignora o esclude completamente la vittima dal suo gruppo, mette in giro pettegolezzi sul suo conto, diffonde calunnie, mette in giro cattive voci.

Il *bullismo indiretto* è meno visibile di quello diretto, ma non meno pericoloso, e tende a danneggiare la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, escludendola e isolandola per mezzo soprattutto del bullismo psicologico e quindi con pettegolezzi e calunnie sul suo conto.

Nel bullismo indiretto possiamo inserire due categorie di bullismo relazionale⁹:

- 1) **ostracismo**. Si concretizza in uno stato di isolamento crescente in cui è confinata la vittima. Pur senza agire direttamente, il bullo e i suoi complici lasciano costantemente in disparte il ragazzo aggredito (nei giochi, nei lavori di gruppo, a ricreazione ecc.), che di conseguenza si ritirerà in uno spazio sociale sempre più ristretto. (...);
- 2) **manipolazione**. È una forma ancor più raffinata e subdola di bullismo, consistente nel manipolare i rapporti di amicizia di cui gode la vittima, al fine di comprometterli e romperli.¹⁰

Alla base di questi comportamenti vi è l'intento di discriminare la vittima perchè ritenuta "diversa", in relazione a categorie quali sesso, etnia, orientamento sessuale, disabilità, o migliori risultati scolastici, e a partire dall'enfatizzazione di questi aspetti si aumenta *la distanza psicologica dagli altri compagni. In questo modo, si riduce o addirittura si annulla qualsiasi coinvolgimento empatico con la vittima, che rimarrà del tutto indifesa di fronte alle aggressioni*¹¹.

⁸ Studi dell'Università di Firenze (Manesini, Nocentini e Palladino)

⁹ Fedeli D. e Munaro C.

¹⁰ cit., p. 39

¹¹ Fedeli D. e Munaro C., cit., p. 35.

RUOLI NEL BULLISMO

Molto importante nel definire il termine "bullismo" è conoscere quelli che sono tutti i soggetti coinvolti nei processi, dal momento che questo è un fenomeno fra pari e tutti gli attori hanno una loro responsabilità.

Si possono allora individuare, tra i protagonisti delle prepotenze:

- ✓ **bullo dominante**, ossia il leader, l'ideatore delle sopraffazioni, di solito più forte fisicamente e psicologicamente rispetto al resto del gruppo
- ✓ **bullo gregario**, sostenitore del leader, meno forte e popolare rispetto a quello dominante, che ha come obiettivo primario la sua affermazione all'interno del gruppo, e che partecipa direttamente alle azioni contro la vittima
- ✓ **sostenitori**, ossia coloro che partecipano alle prepotenze non direttamente, ma sostenendole attivamente con incitamenti, risolini, e che alimentano fortemente il clima ostile nei confronti della vittima
- ✓ **bullo-vittima**, figura ambivalente, definito anche "vittima aggressiva o provocatrice"¹², ossia un ragazzo che subisce le prepotenze dei compagni e diventa a sua volta aggressore nei confronti di chi è più debole di lui.

Dalla parte delle vittime, invece, possiamo individuare le seguenti figure:

- ✓ **vittima passiva**, che subisce le prevaricazioni senza opporsi in alcun modo
- ✓ **vittima provocatrice**, che con i suoi comportamenti stuzzica e infastidisce il bullo, finché questi non reagisce
- ✓ **spettatori passivi**, che sono presenti alle prepotenze, osservano, ma non prendono alcuna posizione, e che in realtà hanno un ruolo molto importante nel bullismo perché da una parte aumentano la sensazione di umiliazione della vittima, e dall'altra incoraggiano ancor di più l'aggressore, in quanto, non opponendosi, rendono lecite le sue azioni
- ✓ **difensori della vittima**, che intervengono direttamente aiutandola o cercando aiuto


3. CYBERBULLISMO: DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI.

Per **cyberbullismo** si intende "... qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo

¹² Manesini E. (a cura di), cit., p. 21.

intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo."¹³

Il "cyberbullismo" quindi si differenzia dal bullismo in quanto le azioni aggressive vengono agite da un singolo o da un gruppo **tramite mezzi elettronici**, verso una vittima che non può difendersi facilmente dagli attacchi. Alle caratteristiche di intenzionalità, persistenza nel tempo e asimmetria di potere, già presenti nel bullismo, si vengono ad aggiungere altri elementi, che rendono gli attacchi di cyberbullismo molto pesanti da sostenere per chi li subisce:



1) **Squilibrio di potere:**

il mezzo elettronico non necessita di forza fisica o della sopraffazione psicologica della vittima; nel mondo virtuale lo sbilanciamento di potere è determinato dalla maggiore competenza nell'uso delle nuove tecnologie del cyberbullo

2) **Anonimato** o, meglio,

percezione di anonimato (ogni dispositivo ha un codice che permette alla Polizia Postale di identificare la fonte da cui è stato inviato il materiale). L'aggressore sfrutta l'anonimato per attaccare direttamente la vittima verso la quale non è più necessaria la ripetizione nel tempo, poichè l'effetto valanga offerto dalle nuove tecnologie può scatenare potenziali danni alle vittime anche senza la sua reiterazione nel tempo

- 3) **De-responsabilizzazione** del cyberbullo, causata da un aumentato distacco tra il gesto compiuto, il suo significato, il suo effetto sulla vittima. Attraverso la rete non si comprende il confine tra lecito e illecito.
- 4) **Senza spazio e senza tempo** dell'azione prevaricatoria, che quindi non si esaurisce in un preciso momento della giornata, ma invade anche la vita privata della vittima, a tutte le ore del giorno e a volte anche della notte.
- 5) **Facilità di accesso** agli strumenti tecnologici da parte dei ragazzi e difficoltà di controllo da parte degli adulti.
- 6) **Pubblico più vasto** che rende l'impatto dell'azione aggressiva molto forte nei confronti della vittima.

¹³ Legge 71 del 29 maggio 2017, art. 1 comma 2

- 7) **Permanenza nel tempo** di ciò che viene postato. Molti messaggi o immagini rimangono nel tempo, al di là di ogni volontà.
- 8) **Rapida diffusione nella rete** del materiale compromettente.
- 9) **Mancanza del confronto diretto con la vittima**, elemento che spesso rende il cyberbullo non consapevole dell'effetto delle proprie azioni sull'agredito.

Le tipologie di cyberbullismo¹⁴ possono essere raccolte in quattro categorie:

- 1) **scritto-verbale**: offese e insulti scritti tramite messaggi, e-mail, pubblicati sui socialnetwork, o verbali tramite telefonate.
- 2) **visivo**: condivisione pubblica e/o privata e diffusione tramite cellulare, siti Web o social network di foto, immagini, video che ritraggono in situazioni intime, violente o spiacevoli per la vittima.
- 3) **esclusione** dalla comunicazione online o dai gruppi.
- 4) **impersonificazione**: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri delle credenziali private di un soggetto.

"**Generazioni connesse**"¹⁵, sito web creato dal MIUR, propone invece la seguente categorizzazione delle tipologie di cyberbullismo:

- ✓ **Flamming**: invio di messaggi dal contenuto violento, volgare e denigratorio, miranti a suscitare "battaglie" verbali online
- ✓ **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi nei confronti di un individuo target, causandone disagio emotivo e psichico e creando una relazione sbilanciata tra il cyberbullo e la vittima, che subisce passivamente le molestie, senza potersi difendere e porre fine ad esse.
- ✓ **Denigration**: divulgazione nella rete o tramite sms di notizie, fotografie o video, veri o artefatti, riguardanti comportamenti o situazioni imbarazzanti che coinvolgono la vittima, allo scopo di danneggiarne la reputazione o le amicizie.
Il processo di denigrazione colpisce generalmente aspetti centrali della personalità del soggetto come l'orientamento sessuale, l'appartenenza etnica, difetti fisici, difficoltà scolastiche e situazioni familiari.
- ✓ **Exposure**: è la rivelazione di informazioni o particolari che riguardano la vita privata di qualcuno senza che questi abbia la possibilità di rimediare. Le informazioni possono essere veritiere o estorte ma non rivelate direttamente dalla vittima. Non sono delle confidenze.

¹⁴ econdo le studiosse Menesini, Palladio e Nocentini dell'Università degli Studi di Firenze.

¹⁵ www.generazioniconnesse.it

- ✓ **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- ✓ **Impersonation:** il cyberbullo si appropria dell'identità virtuale della vittima e compie una serie di azioni che ne danneggiano la reputazione: può aprire un nuovo profilo sui social network fingendo di essere la vittima, oppure può agire da hacker per ottenere le credenziali d'accesso all'account della vittima compiendo azioni dannose.
Creazione di un falso profilo digitale attingendo a dati personali di terze persone.
- ✓ **Tricky Outing:** ottenimento consensuale di immagini "sensibili" della vittima, confidenze spontanee create all'interno di un clima di fiducia e diffuse via web senza il consenso della vittima: un caso particolare è il **sexting**, ovvero l'invio di messaggi corredati da immagini a sfondo sessuale.
- ✓ **Exclusion:** escludere intenzionalmente qualcuno senza motivo da un gruppo online come gruppi WhatsApp e Facebook, chat varie, forum e anche giochi online.
- ✓ **Furto d'immagine:** utilizzo di materiale fotografico o video/fotografico senza il formale consenso dell'interessato.
- ✓ **Happy slapping (schiaffo allegro):** videoripresa di atti di aggressione fisica di una vittima nella vita reale e diffusione del file al fine di pregiudicarne l'immagine.
- ✓ **Cyberashing:** ha inizio nella vita reale, la vittima è ripresa mentre viene aggredito, per proseguire su internet. Le immagini condivise sono commentate, votate o, addirittura consigliate. È la forma più frequente.

RUOLI NEL CYBERBULLISMO

I ruoli nel cyberbullismo possono essere molto diversi rispetto a quelli tradizionali:

- ✓ **cyberbullo:** non necessariamente è il più forte fisicamente e psicologicamente, proprio perchè lo schermo permette di nascondersi, e di fare ciò che nella vita reale non si avrebbe il coraggio di fare, ed inoltre è la conoscenza dei mezzi tecnologici a rendere più o meno potente l'aggressore e il suo agito. Inoltre egli può anche essere una persona sconosciuta dalla vittima, cosa che nel bullismo tradizionale non può avvenire
- ✓ **sostenitori:** sono sia coloro che commentano positivamente e sostengono la diffusione del materiale compromettente, sia tutti quelli che lo ricevono, e pur non approvandone il contenuto, non fanno nulla per bloccarne la diffusione
- ✓ **cyberbullo-cybervittima:** online è ricorrente il fatto che chi subisce prepotenze in un ambiente virtuale diventa a sua volta aggressore in un altro, vestendosi quindi contemporaneamente di ambedue i ruoli

- ✓ **cybervittima**: rispetto alla vittima del bullismo tradizionale, la cybervittima può subire attacchi in ogni luogo e in ogni tempo, e può impiegare molto tempo prima di riuscire ad identificare, segnalare e bloccare il cyberbullo
- ✓ **spettatori passivi**: nel bullismo elettronico sono tantissimi, tutti coloro che vedono il materiale e decidono di non segnalare l'abuso di potere. Questa figura nella rete si sovrappone a quella dei sostenitori, perchè entrambi, non agendo a favore della vittima, con il loro comportamento diventano in qualche modo testimoni pro abuso
- ✓ **sostenitori della vittima**: gli utenti che decidono di segnalare ai gestori dei siti Web o dei social network i contenuti o i profili ritenuti offensivi

N.B. Nel caso in cui si ipotizzi che ci si possa trovare di fronte ad una fattispecie di reato (furto di identità, persistenza di una condotta persecutoria) si potrà far riferimento agli uffici preposti delle Forze di Polizia per inoltrare la segnalazione o denuncia/querela e permettere alle autorità competenti l'approfondimento della situazione.

È possibile far riferimento a queste tipologie di uffici:

- ✓ Polizia di Stato – Compartimento di Polizia postale e delle Comunicazioni;
- ✓ Polizia di Stato – Questura o Commissariato di P.S. del territorio di competenza;
- ✓ Arma dei Carabinieri – Comando Provinciale o Stazione del territorio di competenza;
- ✓ Polizia di Stato – Commissariato on line ([http:// www.commissariatodips.it](http://www.commissariatodips.it)).

Per consigli e supporto ci si può rivolgere alla **Helpline** di generazioni connesse (<http://www.generazioniconnesse.it/site/it/helpline/>): esperti sono a disposizione degli operatori scolastici, degli adolescenti, dei genitori e di altri adulti che a vario titolo necessitano di un confronto e di un aiuto per gestire in modo opportuno esperienze negative e/o problematiche inerenti la tematica.

Il Progetto Generazioni Connesse – Safe Internet Center Italy, coordinato dal MIUR, promuove strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani e mette a disposizione (<https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/>) due servizi utili per **insegnanti, genitori, ragazzi e bambini**: il servizio HELP LINE e il servizio HOT LINE.

HELP LINE: la linea di ascolto 1.96.96 e la chat di Telefono Azzurro accolgono qualsiasi richiesta di ascolto e di aiuto da parte di bambini/e e ragazzi/e fino ai 18 anni o di adulti che intendono confrontarsi su situazioni di disagio/pericolo in cui si trova un minorenne. Il servizio di helpline è riservato, gratuito e sicuro, dedicato ai giovani o ai loro familiari che possono chattare, inviare e-mail o parlare al telefono con professionisti qualificati relativamente a dubbi, domande o problemi legati all'uso delle nuove tecnologie digitali e alla sicurezza online.

HOT LINE: Il servizio hot line si occupa di raccogliere e dare corso a segnalazioni, inoltrate anche in forma anonima, relative a contenuti pedopornografici e altri contenuti illegali/dannosi diffusi attraverso la rete. I due servizi messi a disposizione dal Safer Internet Center sono il "Clicca e Segnala" di Telefono Azzurro e "STOP-IT" di Save the Children.

4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E RESPONSABILITÀ GIURIDICA.

La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di Internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le loro forme così come previsto da:

- ✓ **art. 3 della Costituzione Italiana** (principio di uguaglianza)
- ✓ **art. 33 della Costituzione Italiana** (libertà di insegnamento e autonomia delle scuole)
- ✓ **art. 34 della Costituzione Italiana** (diritto allo studio)
- ✓ **Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007** recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo"
- ✓ **Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007** recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"
- ✓ **Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007** recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali"
- ✓ **Direttiva MIUR n.1455/06**
- ✓ **D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/2007** recante "Statuto delle studentesse e degli studenti"
- ✓ **Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo**, MIUR aprile 2015
- ✓ artt. 581, 582, 594, 595, 610, 612, 635 del Codice Penale;
- ✓ artt. 2043, 2047, 2048 del Codice Civile;
- ✓ **Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR 2016/2017 - Legge 29 maggio 2017, n. 71** recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"
- ✓ Aggiornamento Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (ottobre 2017)

- ✓ Linee Guida 2019 per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole;
- ✓ Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (aggiornamento 2021)
- ✓ Protocollo d'Intesa per le scuole sull'uso consapevole delle nuove tecnologie da parte dei giovani e sulla prevenzione del cyberbullismo (E.R. ottobre 2016)

Premesso che, secondo il diritto penale, *"è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni"* (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli.

Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:

- ✓ la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.),
- ✓ la violenza privata (art. 610 c.p.),
- ✓ il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy),
- ✓ la sostituzione di persona (art. 494 c.p.),
- ✓ l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.),
- ✓ l'estorsione sessuale (art. 629 c.p.),
- ✓ molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).

Invece, sono in genere associati al bullismo:

- ✓ le percosse (art. 581 c.p.)
- ✓ le lesioni: (art. 582 c.p.)
- ✓ l'ingiuria (art. 594 c.p. -Depenalizzato D.lgs 7/2016-)
- ✓ il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

Per quanto riguarda la **responsabilità del minorenne**, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde:

- a) il **genitore** per **culpa in educando e culpa in vigilando** (art. 2048, I co., c.c.),
- b) la **scuola** per **culpa in vigilando** (art. 2048, II e III co., c.c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

LA LEGGE 71/2017

Il 29 maggio del 2017 è stata varata la legge n.71, che *"si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche"*¹⁶.

La legge nasce in seguito all'ennesimo evento tragico accaduto in seguito a prepotenze in rete: il suicidio di Carolina Picchio, quattordicenne che nel 2013 decide di togliersi la vita dopo un grave episodio di cyberbullismo. In essa, oltre a numerose indicazioni operative per contrastare il cyberbullismo, si trovano per la prima volta i tempi e le modalità per l'oscuramento o il blocco dei dati personali del minore, o di contenuti che possono essere offensivi nei suoi confronti:

- ✓ ciascun minore ultraquattordicenne o i genitori di ragazzi sotto i 14 anni possono "inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, **previa conservazione dei dati originali**"
- ✓ qualora, entro le 24 ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro 48 ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al **Garante per la protezione dei dati personali**, il quale, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."
- ✓ La legge inoltre prevede, per ultraquattordicenni che hanno commesso atti di cyberbullismo nei confronti di ragazzi sotto i 14 anni, la proposta di ammonimento da parte del Questore, il quale convoca il minore unitamente ad almeno un genitore, e lo ammonisce.

Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

¹⁶ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg>

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE

Il Dirigente Scolastico:

- ✓ individua attraverso il Collegio dei Docenti un Referente del bullismo e del cyberbullismo;
- ✓ coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, e per quanto riguarda il cyberbullismo quelle che operano nell'area dell'informatica, con l'obiettivo di ampliare la conoscenza e l'utilizzo sicuro di Internet;
- ✓ prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e non docente;
- ✓ promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- ✓ favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- ✓ prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- ✓ a meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo" art.5 L.71/2017. Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il DS a convocare i genitori. Quando invece il DS ha notizia di reato perseguibile d'ufficio, deve farne subito denuncia per iscritto ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri ecc.);
- ✓ attiva reti di collaborazione con i servizi territoriali per ottenere supporto specializzato e continuativo nell'istruzione e nell'educazione dei i minori coinvolti in azioni di bullismo e cyberbullismo.

Il referente del bullismo e del cyberbullismo:

- ✓ promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, alunni e tutto il personale docente e non docente;
- ✓ coordina le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, con carattere di continuità, per far acquisire consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie delle trasgressioni;

- ✓ si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare i progetti di prevenzione;
- ✓ cura eventuali rapporti di rete fra scuole per possibili convegni/seminari/corsi.

Il Collegio Docenti:

- ✓ promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione del fenomeno (progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva).
- ✓ Promuove la formazione dei docenti sui temi del bullismo e cyberbullismo e l'uso responsabile delle TIC.

Il Consiglio di classe:

- ✓ pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli alunni e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile, prevedendo attività gestite attraverso l'educazione fra pari;
- ✓ favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- ✓ propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- ✓ favorisce progetti legati alle abilità sociali.

Il docente:

- ✓ Svolge un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme di civile convivenza, sia nella trasmissione di regole per un uso responsabile di internet e pone particolare attenzione a reazioni di paura, atteggiamenti ansiosi o depressivi.
- ✓ valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo, di educazione fra pari e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- ✓ promuove attività di socializzazione (dibattiti, circle time...) per favorire un buon clima di classe;
- ✓ prevede, all'interno della programmazione e dell'attività curricolare, momenti di confronto e osservazione legati agli obiettivi del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, dell'educazione alla legalità, delle competenze digitali ecc.;
- ✓ vigila ed è attento ai comportamenti degli alunni (classe o ricreazione o esterno) e recettivo nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui deve dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al Referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico;
- ✓ collabora attivamente alle proposte dell'Istituto legate alla prevenzione e al contrasto di bullismo e cyberbullismo.

I genitori:

- ✓ Vigilano sull'uso corretto delle nuove tecnologie dei propri figli e pongono particolare attenzione a reazioni di paura, atteggiamenti ansiosi o depressivi dopo l'utilizzo di internet;
- ✓ educano i propri figli al significato e al rispetto delle norme sociali;
- ✓ istruiscono, educano e vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero alertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- ✓ conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- ✓ conoscono il Regolamento d'Istituto;
- ✓ conoscono il Protocollo di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- ✓ si tengono aggiornati e partecipano attivamente alle iniziative di formazione proposte dall'Istituto.

Gli alunni:

Dopo opportuna formazione, gli alunni:

- ✓ operano all'interno delle classi come educatori tra pari per gli altri studenti.
- ✓ imparano le regole di rispetto dell'altro nella vita reale e nella rete, facendo attenzione ai contenuti che inviano e condividono;
- ✓ segnalano tempestivamente sia situazioni di malessere, sia episodi di prepotenze nella vita reale e on line, che potrebbero sfociare in bullismo e cyberbullismo;
- ✓ collaborano attivamente con i docenti per la risoluzione dei problemi e supportano il ripristino del rispetto della legalità
- ✓ conoscono e rispettano il Protocollo di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

I collaboratori scolastici:

vigilano e pongono attenzione ai comportamenti degli alunni (ricreazione o esterno classe, sia nelle parti comuni sia nei servizi o altri spazi di pertinenza) e sono recettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui si deve dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

5. PROTOCOLLO DI INTERVENTO

Il **protocollo d'intervento**, in caso di atti di bullismo e cyberbullismo, rappresenta l'insieme delle procedure e delle azioni che il nostro Istituto adotta nella rilevazione e gestione di presunte azioni di bullismo e vittimizzazione avvenute all'interno dell'Istituto stesso.

Sebbene non tutti i casi possano essere gestiti esclusivamente dalla scuola, il coinvolgimento della stessa nella presa in carico delle emergenze risulta fondamentale perché consente di:

Direttamente coinvolto nella gestione dei vari casi è il Team bullismo e cyberbullismo d'istituto, formato da:

- ✓ Dirigente scolastico
- ✓ Collaboratore del dirigente per la scuola Primaria
- ✓ Collaboratore del dirigente per la scuola Secondaria
- ✓ Referente di istituto per il cyberbullismo
- ✓ Funzione strumentale Educazione Civica
- ✓ Animatore digitale
- ✓ Psicologa di Istituto

Il Team è responsabile della presa in carico e della valutazione del caso, della decisione relativa alla tipologia di interventi da attuare, nonché del monitoraggio del caso nel corso del tempo, il tutto in collaborazione con gli altri docenti e i genitori degli alunni coinvolti.

AZIONI DI PREVENZIONE

Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è necessario promuovere la **prevenzione**, progettando e lavorando con tutte le risorse disponibili.

L'intervento di prevenzione alle prepotenze viene svolto su tre livelli:



Universale: rivolta a tutti

Selettiva: rivolta a sottogruppi a rischio

Indicata: per alunni e alunne che presentano specifiche problematiche

1) **Prevenzione universale:** rivolta a tutte le classi per sensibilizzare al problema e per promuovere la consapevolezza nei ragazzi, nei docenti e nelle famiglie sulla natura del bullismo / cyberbullismo, sulle possibili conseguenze per gli attori del fenomeno, attraverso la formazione e un approccio curricolare in classe.

Compito della scuola sarà:

- ✓ presentare e condividere il Protocollo di intervento di prevenzione al bullismo e cyberbullismo a tutta la comunità scolastica
- ✓ promuovere la cultura della non violenza, della gestione positiva del conflitto e delle relazioni, del contrasto all'omertà, della capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, a tutti i livelli dell'Istituto.
- ✓ organizzare momenti di formazione e riflessione di tutto il personale scolastico, docente e non, sul tema del bullismo e del cyberbullismo;
- ✓ organizzare serate formative e informative per i genitori;
- ✓ organizzare percorsi di formazione per gli alunni di tutto l'Istituto, anche in relazione ai bisogni rilevati dal singolo Plesso o dalla singola Classe, con l'ausilio di esperti esterni o di docenti interni opportunamente formati;
- ✓ sviluppare progetti di educazione alla Legalità e alla cittadinanza, di educazione alimentare, di educazione ambientale e di educazione alla salute;
- ✓ sviluppare progetti che supportino lo sviluppo negli allievi delle abilità relazionali (educazione all'affettività, educazione sessuale, progetti sportivi, interculturali e artistici);
- ✓ promuovere lo Sportello d'Ascolto con personale specializzato;
- ✓ organizzare eventi e momenti di riflessione in occasione del 5 febbraio, "Safer Internet Day", o del 7 febbraio, "Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo";
- ✓ collaborare con le agenzie del territorio per promuovere progetti che lavorino alle abilità sociali, alla conoscenza sempre più approfondita delle nuove tecnologie e all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- ✓ collaborare con le Forze dell'Ordine del territorio;
- ✓ costante vigilanza da parte di tutto il personale scolastico per bloccare sul nascere episodi di prepotenza, e per rilevare stati di malessere personale

- o relazioni problematiche, che vengono affrontati e possibilmente risolti al fine di mantenere un buon stato di benessere e di clima di classe;
- ✓ promuovere una buona e attiva collaborazione tra Scuola e Famiglie.


2) **Prevenzione selettiva:** rivolta a classi che particolarmente ne mostrano bisogno a causa di dinamiche poco collaborative nel gruppo, per potenziare le capacità di gestire le difficoltà da parte dei ragazzi, di regolare le proprie emozioni sia dal punto di vista di chi fa le prepotenze sia di chi le subisce. È rivolta, cioè, a sviluppare competenze socio – emotive.

All'interno della classe sarà importante:

- ✓ creare un regolamento di classe attraverso la partecipazione attiva degli studenti
- ✓ osservare in modo sistematico i singoli alunni, con particolare attenzione sia dei potenziali prepotenti che delle potenziali vittime organizzazione di colloqui con i genitori degli alunni a rischio, per mettere in luce i punti di debolezza e lavorare al più presto sui punti di forza, anche in collaborazione con il Referente e/o con la Psicologa scolastica
- ✓ potenziare le competenze emotive, sociali, relazionali, attraverso stimoli culturali inseriti all'interno dell'attività curricolare (letture, film, video)
- ✓ ricorrere a tecniche di roleplaying e di problem solving e, in generale, al lavoro cooperativo, allo scopo di modificare il clima e la qualità delle relazioni in classe, riducendo le difficoltà sociali e relazionali, e promuovendo nel contempo atteggiamenti basati sul sostegno reciproco e sulla solidarietà;
- ✓ utilizzare le tecniche di apprendimento cooperativo e di educazione fra pari ogni qualvolta l'argomento lo permetta
- ✓ promuovere la partecipazione a giornate contro il bullismo / cyberbullismo;
- ✓ promuovere la partecipazione alle attività extracurricolari proposte dalla scuola per favorire la socialità e la cittadinanza attiva.

3) **Prevenzione indicata:** rivolta a quelle persone che sono già coinvolte nel fenomeno del bullismo o cyberbullismo. Permette di supportare la vittima e fermare le prepotenze prima che si cronicizzino nel tempo. Scopo sarà capire il livello di gravità del fenomeno che è già accaduto ed è arrivato all'attenzione della scuola, per poter identificare e gestire il caso.


**TALI EMERGENZE DEVONO ESSERE PRESE
IN CARICO DALLA SCUOLA
AL FINE DI:**



PROTOCOLLO D'AZIONE IN CASO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO.

La procedura da seguire una volta che è avvenuto un presunto episodio di bullismo e vittimizzazione prevede quattro passi fondamentali:

**PROCEDURA PER CASO DI PRESUNTO
BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE A SCUOLA**



1. **Scheda di prima segnalazione prepotenze, bullismo, cyberbullismo**

dell'episodio di prepotenza nella vita reale o nella rete, ancor prima di manifestazioni di bullismo o di cyberbullismo, da parte della vittima o di chi ne sia a conoscenza (personale scolastico, dai genitori, dagli alunni) con comunicazione diretta ai docenti di classe, al referente antibullismo e/o al Dirigente verbalmente o attraverso modulo Google.

Tale modulo ha lo scopo di escludere che un potenziale caso non venga accolto dalla scuola perché sottovalutato, quindi di accogliere la segnalazione e prendere in carico una situazione in cui il livello di gravità è medio/grave, sono coinvolte più persone ed è necessario attivare più colloqui per ricostruire ed analizzare il fatto compiuto.

La prima segnalazione di un presunto caso di bullismo e cyberbullismo all'interno della scuola può avvenire da parte di chiunque: la vittima stessa, eventuali testimoni, genitori, docenti, personale ATA.

Chi si trovi nella situazione di accoglienza di segnalazione di un caso di bullismo ha il dovere di informare, per via orale o scritta, il Referente d'istituto o un altro membro del Team, in modo tale da permettere una tempestiva valutazione del caso e un altrettanto rapido intervento.

In questa prima fase è importante:

- ✓ Agire in modo tempestivo (entro pochi giorni dall'accaduto), segnalando l'episodio al Dirigente o al referente per il bullismo o il cyberbullismo.
- ✓ Collaborare con il Team antibullismo per fornire elementi conoscitivi e la successiva valutazione approfondita della situazione.
- ✓ Non intraprendere azioni individuali.

2. **Scheda di valutazione approfondita**, compilata entro pochi giorni da quando è stata presentata la scheda di segnalazione diretta o attraverso il modulo, è utile al Referente bullismo e cyberbullismo e al Team specializzato per:

- ✓ definire e descrivere in modo dettagliato l'episodio di bullismo o cyberbullismo;
- ✓ valutare la tipologia e la gravità dei fatti attraverso anche indicazioni di frequenza, ripetizione e durata;
- ✓ capire il livello di sofferenze della vittima;
- ✓ valutare le caratteristiche di rischio del bullo;
- ✓ stabilire gli interventi più idonei da attuare e gli esiti del successivo monitoraggio.

Il Team effettuerà interviste e colloqui con gli attori principali (chi ha fatto la segnalazione, la vittima, i compagni testimoni, gli insegnanti di classe, ecc.), raccoglierà le diverse versioni e tenterà di ricostruire l'accaduto tramite la raccolta di prove e documenti (quando è successo il fatto, dove, con quali modalità).

Una volta raccolte le testimonianze, i soggetti coinvolti (docenti di classe, Team bullismo, vicari, dirigente) procedono alla valutazione. Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo, non si interviene in maniera specifica, ma prosegue il compito educativo della scuola. Qualora invece i fatti risultino confermati ed esistano prove oggettive di atti di bullismo e cyberbullismo, il Team aprirà un protocollo e proporrà le azioni da intraprendere condividendole con il Dirigente in forma orale e scritta.

3. La **scelta dell'intervento e della gestione del conflitto** da parte del Team specializzato e del Dirigente scolastico è guidata dal livello di gravità della valutazione e dalle risorse disponibili all'interno della scuola. Anche il Consiglio di Classe può essere convocato in seduta straordinaria, con la supervisione del referente o del Dirigente, al fine di valutare le caratteristiche della vittima, del prepotente, le risorse familiari, il coinvolgimento dei docenti, l'applicazione del regolamento e le sanzioni, l'eventuale supporto alla vittima e recupero del prepotente.

Ogni caso ha caratteristiche specifiche e andrà trattato in modo diverso. Tendenzialmente la procedura da seguire sarà la seguente:

- ✓ supporto e protezione alla vittima per evitare che si senta responsabile;
- ✓ comunicazione alla famiglia della vittima tramite convocazione: si descrivono i fatti e si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori la scuola (sportello di ascolto, educatori, etc.);
- ✓ comunicazione alla famiglia del bullo/cyber-bullo tramite convocazione: si descrivono i fatti, si preannunciano le sanzioni disciplinari, si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, si analizza l'eventuale necessità di supporti personalizzati (sportello di ascolto, interventi psico-educativi, ecc.);
- ✓ convocazione straordinaria del Consiglio o del team di classe: scelta dell'intervento da attuare (approccio educativo con la classe, intervento individuale con il bullo e la vittima, gestione della relazione tra bullo e vittima, eventuale coinvolgimento dei servizi del territorio); scelta del tipo di provvedimento disciplinare da prendere nei confronti del bullo, in base alla gravità; condivisione della decisione con la famiglia;
- ✓ lettera di comunicazione formale ai genitori del bullo/cyber bullo sulle decisioni prese dal Consiglio di classe o team di classe;
- ✓ eventuale denuncia all'autorità giudiziaria in caso di reato.

In base alle informazioni acquisite e al livello di gravità valutato, il Team procederà a definire il livello di priorità e le tipologie di intervento da eseguire:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Codice verde	Codice giallo	Codice rosso
<i>Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe</i>	<i>Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza, coinvolgimento della rete se non ci sono risultati</i>	<i>Interventi di emergenza con supporto della rete</i>

Codice verde: situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe. Approccio educativo con la classe per sensibilizzare verso il fenomeno del bullismo e cyberbullismo al fine di aumentare la consapevolezza relativa al fenomeno stesso, alle emozioni e alle conseguenze per la vittima e l'importanza del ruolo degli spettatori passivi.



Codice giallo: situazione da affrontare con interventi mirati e strutturati a scuola (in classe o con interventi individuali con bullo e/o vittima), con coinvolgimento della famiglia e, in sequenza, coinvolgimento della rete se non ci sono risultati.



Codice rosso: Livello di urgenza che presuppone interventi mirati con supporto della rete attraverso i servizi territoriali (servizi sanitari, servizi sociali, pronto soccorso pediatrico, polizia postale, carabinieri).



4. **Monitoraggio** del comportamento di tutti gli alunni coinvolti con possibilità di interventi educativi di rinforzo.

Il monitoraggio può essere **a breve termine** per capire di capire se c'è stato qualche cambiamento, in particolare se la vittima ha percepito un cambiamento in positivo della situazione e se il bullo ha fatto quanto concordato. Il monitoraggio a breve termine può essere svolto dopo due o più giorni in funzione della gravità del caso e della certezza del cambiamento.

Il monitoraggio **a lungo termine**, invece, ha lo scopo di capire se la situazione si mantiene nel tempo. Può essere svolto a distanza di un mese, coinvolgendo la vittima e eventualmente anche le persone precedentemente coinvolte nella valutazione approfondita.

→ Se il monitoraggio evidenzia che la situazione non è risolta, allora il processo deve iniziare di nuovo.

Il presente Protocollo è stato elaborato e condiviso dal Team Antibullismo del nostro Istituto ed è finalizzato ad elencare le azioni che deve intraprendere la Scuola per prevenire e gestire le situazioni di bullismo e di cyberbullismo.

Il presente Protocollo è stato redatto sulla base dei materiali tratti dai corsi di formazione sulle strategie antibullismo della **Piattaforma e-learning Elisa del Ministero dell'Istruzione**, rivolta alla formazione dei docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze (www.piattaformaelisa.it).

ALLEGATI.

- ✓ Scheda di segnalazione
 - Modulo Google per il personale scolastico
 - Modulo Google per gli alunni
- ✓ Scheda di valutazione
- ✓ Scheda di monitoraggio
- ✓ Modello per la segnalazione in materia di cyberbullismo al Garante per la protezione dei dati personali: utile agli ultraquattordicenni e ai genitori degli alunni al di sotto dei 14 anni per richiedere il blocco o l'oscuramento dei dati che possono ledere i possessori minorenni.
- ✓ Modello istanza di ammonimento: scheda utile a chiedere al Questore l'ammonimento all'autore della condotta molesta reiterata nel tempo.

SITI UTILI.

- ✓ <https://www.commissariatodips.it>
- ✓ <http://generazioniconnesse.it>
- ✓ <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/super-errori/>
- ✓ <https://www.fondazionecarolina.org/2021/carolina/carolina-picchio-da-vittima-a-icona/>
- ✓ www.paroleostili.it
- ✓ www.azzurro.it
- ✓ <https://corecomlombardia.it/wps/portal/site/comitato-regionale-comunicazioni/infopoint-web-reputation>

MATERIALI UTILI.

- ✓ Vademecum generazioni connesse
- ✓ Safe web
- ✓ Manuale sicurezza minori online
- ✓ Infografica – Legge 71/2017 sul cyberbullismo
- ✓ Il quaderno del bullismo del Telefono azzurro

Il Referente Bullismo e Cyberbullismo
Patrizia Savino

Il Dirigente Scolastico
Stefano Trevisi